

La legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, all’art. 5, comma 1, dispone che:

“Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale” ed, al successivo comma 2, prevede che:

“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.”

La legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente) detta norme in merito alla chiarezza e motivazione degli atti e all’art. 7, comma 2, dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare “l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento” che, secondo quanto disposto dalla citata legge 241/90, è rappresentato dal “dirigente di ciascuna unità organizzativa”.

Tale interpretazione è confermata dalla guida alla gestione a regime delle direzioni provinciali inviata dalla DP di Pavia in data 15 marzo 2011 che, a pag. 23, prevede che il responsabile del procedimento amministrativo sia individuato con atto del direttore provinciale.

La stessa guida chiarisce che “L’individuazione del responsabile del procedimento può essere demandata, con atto del Direttore provinciale, ai responsabili delle articolazioni interne della Direzione provinciale.”